

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), ed in particolare l'art. 6, che attribuisce al Comune il potere di stabilire annualmente le aliquote dell'imposta;

Richiamati i decreti del Ministro dell'interno - d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze - del 30 novembre 2006 e 19 marzo 2007 che, rispettivamente, hanno disposto il rinvio al 31 marzo 2007 e ulteriormente differito al 30 aprile 2007 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2007 da parte degli Enti Locali;

Dato atto che ai sensi dell'art. 6 comma 1 primo periodo, del D.Lgs. 504/92 così come modificato dall'art. 1 comma 156 Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è atto di competenza del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote di imposta;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 19.03.2007 avente per oggetto "Modifica al regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (ICI)";

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 18 del 7.2.2006 con la quale si è provveduto a fissare le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2006 nelle seguenti misure:

- aliquota del 6 per mille da applicarsi a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale
- aliquota dell'1 per mille da applicarsi agli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale, ai sensi dell'art. 2 c. 3 della legge n. 431/1998 ed alle condizioni definite dall'accordo territoriale per la città di Abano Terme sottoscritto nell'anno 2005;
- aliquota del 5 per mille da applicarsi agli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale, ai sensi dell'art. 2 c. 3 della legge n. 431/1998 ed alle condizioni definite dall'accordo territoriale per la città di Abano Terme sottoscritto nell'anno 2000;
- aliquota ordinaria del 7 per mille da applicarsi a tutti gli altri immobili;
- aliquota differenziata del 9 per mille da applicarsi alle abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
- esenzione dal pagamento dell'imposta per gli immobili concessi in locazione ai sensi dell'art. 2 commi 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 12 novembre 2004, n. 269 con la quale è stato convertito in legge il decreto legge 13 settembre 2004, n. 240 ai conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio che siano, o abbiano nel proprio nucleo familiare, ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e con il rispetto delle altre condizioni indicate nella deliberazione di G. C. n. 31 del 22.2.2005;

Richiamato il comma 169 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

Considerato:

- ➔ che, come risulta dal progetto di bilancio, è prevista per l'anno 2007, un'entrata per I.C.I. di € 6.550.000,00 comprensiva del recupero di parte dell'evasione, che presumibilmente si verificherà a seguito dei controlli che saranno attivati;
- ➔ che l'entrata prevista è necessaria per assicurare l'erogazione dei servizi ed il livello qualitativo richiesto e l'attuazione dei programmi, previsti dal bilancio 2007;
- ➔ che debbono essere pertanto determinate le seguenti aliquote per l'anno 2007:

a) aliquota ordinaria del **7,00** per mille da applicarsi a tutti gli immobili ad eccezione:

- delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune;
- degli alloggi locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi territoriali per la città di Abano Terme di cui all'art. 2 comma 3 della legge n. 431/1998;
- delle abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

b) aliquota differenziata del **5,80** per mille da applicarsi alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune;

c) aliquota differenziata dell'**1,00** per mille da applicarsi agli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale, ai sensi dell'art. 2 c. 3 della legge n. 431/1998 ed alle condizioni definite dall'accordo territoriali per la Città di Abano Terme sottoscritto nell'anno 2005;

d) aliquota differenziata del **5,00** per mille da applicarsi agli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale, ai sensi dell'art. 2 c. 3 della legge n. 431/1998 ed alle condizioni definite dall'accordo territoriale per la Città di Abano Terme sottoscritto nell'anno 2000;

e) aliquota differenziata del **9,00** per mille da applicarsi alle abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

Con la previsione delle seguenti detrazioni per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale:

- € **104,00** per la generalità di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, facendo rientrare tra queste anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e le abitazioni concesse in uso gratuito o in comodato a parenti entro il primo grado in linea retta, purché il parente vi dimori abitualmente (e ciò sia comprovato da residenza anagrafica) e, in caso di contitolarità, l'immobile non sia già adibito ad abitazione principale da uno dei contitolari;
- € **258,00** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, possedute da nuclei familiari nei quali sia presente una persona con invalidità accertata di almeno l'80%, purché il reddito complessivo lordo del nucleo familiare ai fini IRPEF per l'anno precedente, sia pari o inferiore a € 36.152,00. Specificando che per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica, cioè quella risultante nello stato di famiglia. Nella determinazione del reddito complessivo va escluso quello tassabile relativo all'abitazione principale e le sue pertinenze ed escludendo l'indennità

di accompagnamento. Al fine dell'applicazione di questa maggior detrazione, si considera la situazione anagrafica al 1° gennaio 2007;

Visto il parere espresso dalla 1^a Commissione Consiliare "Affari Generali e Programmazione" in data 11.04.2007;

Sentita la relazione dell'Assessore al Bilancio e Finanze, **Piero Furlan**;

Sentita, altresì, la seguente proposta di modifica al testo da parte del Consigliere **Gian Pietro Bano** (Uomini e Donne - Cittadini per il Cambiamento), che il Presidente sottopone a votazione:

"Portare la detrazione fissa da € 104,00 a € 130,00 per tutti;

Il doppio della detrazione, quindi € 260,00 nel caso in cui vi sia nel nucleo familiare la presenza di un portatore di handicap con almeno il 74% di invalidità;

Detrazione di € 260,00 nel caso in cui ci sia:

- *Un anziano di età non inferiore ai 70 anni con reddito annuo di € 12.000,00;*
- *Un nucleo familiare con presenza di uno o più anziani di età non inferiore ai 70 anni e con reddito pro capite di € 7.500,00;*
- *Un nucleo familiare "numeroso" cioè con almeno tre figli minori e con reddito pro capite di € 7.500,00.";*

Con 9 voti favorevoli, 12 contrari e nessuno astenuto, resi ed accertati secondo legge; avendo il Presidente proclamato l'esito della votazione, la proposta non viene approvata;

Seguono gli interventi e le dichiarazioni di voto di alcuni Consiglieri Comunali sull'argomento posto in discussione, i quali sono riportati nel verbale di seduta della data odierna;

Escono le Consigliere Monica Lazzaretto e Sara Stella, per cui i presenti sono n. 19;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Il Presidente a questo punto mette ai voti la deliberazione come da testo proposto, ottenendo 12 favorevoli, 7 contrari e nessuno astenuto, resi ed accertati secondo legge; avendo il Presidente proclamato l'esito della votazione;

Entra la Consigliera Monica Lazzaretto, per cui i presenti sono n. 20;

DELIBERA

- 1) Di stabilire che per l'anno 2007 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata in questo Comune nelle seguenti misure:

ALIQUOTA ORDINARIA DEL 7 PER MILLE da applicarsi a tutti gli immobili ad eccezione:

- delle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune (che scontano l'imposta al 5,8‰);
- degli alloggi locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all'art. 2 comma 3 della legge n. 431/1998 sottoscritti per la Città di Abano Terme;

- alle abitazioni non locare per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (che scontano l'imposta al 9‰);

ALIQUOTA DIFFERENZIATA DEL 5,8 PER MILLE da applicarsi a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune per le unità immobiliari direttamente adibite a loro abitazione principale;

ALIQUOTA DIFFERENZIATA DELL' 1 PER MILLE da applicarsi agli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale, ai sensi dell'art. 2 c. 3 della legge n. 431/1998 ed alle condizioni definite dall' accordo territoriale per la Città di Abano Terme sottoscritto nell'anno 2005;

ALIQUOTA DIFFERENZIATA DEL 5 PER MILLE da applicarsi agli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale, ai sensi dell'art. 2 c. 3 della legge n. 431/1998 ed alle condizioni definite dall'accordo territoriale per la Città di Abano Terme sottoscritto nell'anno 2000;

ALIQUOTA DIFFERENZIATA DEL 9 PER MILLE da applicarsi alle abitazioni non locare per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

2) Di fissare in € 104,00 la detrazione per abitazione principale, dando atto che è considerata adibita ad abitazione principale anche:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 8 comma 5 del Regolamento I.C.I.);
- le abitazioni concesse in uso gratuito o in comodato a parenti entro il primo grado in linea retta, purché il parente vi dimori abitualmente (e ciò sia comprovato da residenza anagrafica) e, in caso di contitolarità, l'immobile non sia già adibito ad abitazione principale da uno dei contitolari, che in tal caso è l'unico a godere del beneficio (art. 8 c. 5 bis del Regolamento I.C.I.);

3) Di fissare in € 258,00 per l'anno 2007, la detrazione annua per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, posseduta da nuclei familiari nei quali sia presente una persona con invalidità accertata di almeno l'80%, purché il reddito complessivo lordo del nucleo familiare ai fini IRPEF per l'anno precedente, sia pari o inferiore a € 36.152 (nella determinazione del reddito complessivo va escluso quello tassabile relativo all'abitazione principale e le sue pertinenze ed escludendo l'indennità di accompagnamento); il contribuente dovrà presentare la relativa dichiarazione sostitutiva entro il termine fissato per il versamento del saldo dell'imposta, pena la decadenza dal beneficio, allegando copia del verbale di accertamento dell'invalidità rilasciato dalla Commissione medica competente. Si specifica che per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica, cioè quella risultante nello stato di famiglia. Al fine dell'applicazione di questa maggior detrazione, si considera la situazione anagrafica al 1° gennaio 2007;

4) Di stimare il gettito complessivo dell'imposta, per i motivi meglio illustrati in premessa, in € 6.550.000,00, iscritto all'apposito capitolo di entrata del bilancio 2007;

5) Di dare al seguente atto l'immediata esecutività, con separata successiva votazione che ottiene 12 voti favorevoli, 5 contrari e 3 astenuti (lista "Cittadini per il Cambiamento").

Entra la Consigliera Sara Stella, per cui i presenti sono n. 21.